



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Presidio della Qualità di Ateneo

LINEE GUIDA DI ATENEO PER LA DEFINIZIONE DELLE REGOLE D'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO*

Le linee guida sotto riportate, che entreranno in vigore a partire dell'a.a. 2017/2018, prendono in esame i seguenti aspetti:

1. Indicazioni comuni a tutti i corsi di studio
2. Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico ad accesso programmato nazionale
3. Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico ad accesso programmato locale
4. Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico ad accesso libero
5. Corsi di laurea magistrali sia ad accesso programmato locale che ad accesso libero
6. Modalità di pubblicazione

* approvate dal Senato Accademico nella seduta del 12 luglio 2016



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Presidio della Qualità di Ateneo

1. Indicazioni comuni a tutti i CdS

Le indicazioni qui riportate riguardano l'articolo 3 dello schema tipo del Regolamento didattico di CdS di Ateneo (Requisiti di ammissione e modalità di verifica) che, per le lauree triennali e magistrali a ciclo unico, deve riportare:

- la descrizione delle conoscenze richieste nella prova di accesso attraverso la compilazione dettagliata di un Syllabus, come da esempio riportato nel modello (punto 6 dell'art. 3 dello schema tipo del Regolamento didattico di CdS)
- le informazioni sulle modalità di svolgimento delle prove di accesso e di verifica dei requisiti minimi (es. tipo di verifica, numero di domande, livello minimo richiesto).

Tale schema deve essere seguito sia per quanto riguarda la prova di accesso ai CdS con numero programmato locale e nazionale (lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico), sia per il test di accertamento dei requisiti minimi (TARM), obbligatorio per tutte le lauree di primo livello o magistrali a ciclo unico ad accesso libero.

Per la prova di accesso alla laurea magistrale, si rimanda al relativo paragrafo.

Particolare cura dovrà essere posta nell'applicare le seguenti linee guida.

2. Corsi di laurea triennali, e magistrali a ciclo unico ad accesso programmato nazionale

- La prova di accesso al CdS ad accesso programmato nazionale, con soglia minima indicata dal Decreto Ministeriale pubblicato annualmente, costituisce anche la verifica dei requisiti minimi di ammissione al CdS. Nel caso in cui il decreto ministeriale non indichi una soglia minima per l'ammissione, il CdS stabilisca la soglia minima in base a quanto definito dai decreti ministeriali per CdS affini. I criteri per la verifica del raggiungimento dei requisiti minimi devono essere pubblicati prima della prova di accesso (si veda il paragrafo finale sulle modalità di pubblicazione).
- Qualora la prova d'accesso a livello nazionale metta in evidenza carenze in alcuni ambiti disciplinari o gli studenti ammessi non abbiano raggiunto la soglia minima, le lacune saranno considerate debito formativo (Obblighi Formativi Aggiuntivi – OFA).

In tal caso:

- o le attività previste per il recupero degli OFA devono essere descritte nel Regolamento del CdS
- o il recupero degli OFA deve prevedere una verifica finale entro il primo anno di corso
- o il superamento di tale verifica sarà vincolante per la possibilità di sostenere gli esami di profitto, almeno a partire dal secondo anno di iscrizione al corso
- o il CdS deve gestire l'eventuale insuccesso del recupero OFA con ulteriori attività e relative verifiche.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Presidio della Qualità di Ateneo

3. Corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico ad accesso programmato locale

- La prova di accesso può essere utilizzata per la verifica dei requisiti minimi di ammissione al CdS. I criteri per la verifica del raggiungimento dei requisiti minimi devono essere pubblicati prima della prova di accesso (si veda il paragrafo finale sulle modalità di pubblicazione).
- Le lacune messe in evidenza dalle prove di accesso devono essere considerate dal CdS come debito formativo (Obblighi Formativi Aggiuntivi – OFA).
- Le attività previste per il recupero degli OFA devono essere descritte nel Regolamento del CdS.
- Il recupero degli OFA deve prevedere una verifica finale entro il primo anno di corso.
- Il superamento di tale verifica sarà vincolante per la possibilità di sostenere gli esami di profitto, almeno a partire dal secondo anno di iscrizione al corso.
- Il CdS deve gestire l'eventuale insuccesso del recupero OFA con ulteriori attività e relative verifiche.

4. Corsi di studio triennali e magistrali a ciclo unico ad accesso libero

- Tutti i CdS ad accesso libero devono prevedere in accesso un test di accertamento dei requisiti minimi (TARM), come richiesto dalla normativa.
- Il TARM deve essere adeguato agli obiettivi specifici del CdS. I criteri per la verifica del raggiungimento dei requisiti minimi devono essere pubblicati prima della prova.
- Deve essere garantita la possibilità di sostenere il TARM in momenti diversi (almeno due), in modo da poter verificare per tutti i futuri studenti eventuali debiti formativi (Obblighi Formativi Aggiuntivi – OFA) da recuperare.

Gestione dell'esito del TARM:

- le lacune messe in evidenza dal TARM devono essere considerate dal CdS come debito OFA
- le attività previste per il recupero degli OFA devono essere descritte nel Regolamento del CdS
- il recupero degli OFA deve prevedere una verifica finale entro il primo anno di corso
- il superamento di tale verifica sarà vincolante per la possibilità di sostenere gli esami di profitto, almeno a partire dal secondo anno di iscrizione al corso
- il CdS deve gestire l'eventuale insuccesso del recupero OFA con ulteriori attività e relative verifiche.

5. Corsi di laurea magistrali

In base alla normativa, l'ammissione alle lauree di secondo livello avviene sulla base del possesso di ben definite conoscenze e competenze richieste in ingresso, che comprendono:

a. Requisiti curriculari

b. Adeguatezza della personale preparazione

- a. Le carenze curriculari devono essere colmate prima dell'iscrizione al corso di studio con l'integrazione dei crediti mancanti, attraverso il superamento di corsi singoli se si è già concluso il proprio percorso triennale o con insegnamenti aggiuntivi se si è ancora iscritti al percorso triennale. Ne consegue l'esigenza di esplicitare con chiarezza e in dettaglio i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione (diploma di laurea o equivalenti e CFU distribuiti in determinati SSD), in modo che essi vengano auspicabilmente acquisiti entro il percorso di laurea triennale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Presidio della Qualità di Ateneo

I requisiti curriculari devono richiedere competenze ritenute indispensabili a una laurea magistrale appartenente a una determinata classe, in modo largamente condiviso da parte delle diverse sedi universitarie.

- b. L'adeguatezza della personale preparazione **deve essere verificata** con una modalità definita dal Regolamento didattico, come ad esempio:
- una prova scritta
 - un colloquio individuale
 - una prova scritta e un colloquio individuale
 - l'esito riportato in alcuni degli esami nei SSD indicati come requisiti di accesso

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione è obbligatoria ed è successiva e mai sostitutiva alla verifica dei requisiti curriculari.

Per i corsi di laurea magistrale ad accesso libero si suggerisce di prevedere almeno due date per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

Per i corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale con test che prevede una soglia minima, il medesimo test di accesso può essere utilizzato ai fini della verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

Per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, secondo l'articolo 3 del Regolamento didattico di CdS di Ateneo (Requisiti di ammissione e modalità di verifica) si deve prevedere, per le lauree magistrali:

- una descrizione dettagliata delle conoscenze richieste nella prova di accesso, come da esempio riportato nel modello (punti 2 e 4 dell'art.3 dello schema tipo del Regolamento didattico di CdS per la laurea magistrale)
- informazioni sulle modalità di svolgimento delle prove di verifica.

6. Modalità di pubblicazione

Le informazioni sulle modalità di accesso con una descrizione accurata delle informazioni devono essere riportate:

- nel Regolamento del CdS
- sul Sito web del CdS.